



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°199 del 14/12/2018

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 29 novembre 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. SEMPIONE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI MARIO LORENZO FINO AL 15/03/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.28 LND DELL'8/11/2018

(Gara: SEMPIONE CALCIO – ARCINAZZO ROMANO del 2/11/2018 – Campionato di Terza Categoria Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.173 del 30/11/2018

La Corte Sportiva d'Appello;

visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva:

La Società reclamante ritiene eccessiva la sanzione comminata al proprio tesserato, e ne chiede pertanto la riduzione, alla luce delle seguenti considerazioni:

l'impatto tra il calciatore Lorenzo Di Mario e l'avversario, che ha provocato la ferita a carico di quest'ultimo, sarebbe stato causato da un movimento imprudente, ma certamente non volontario o doloso;

la stretta di mano vigorosa e le espressioni rivolte all'Arbitro dopo l'espulsione costituirebbero soltanto un comportamento irrispettoso e scorretto, ma sicuramente non violento o minaccioso.

Nel rapporto di gara l'Arbitro ha descritto in maniera dettagliata e precisa i comportamenti posti in essere dal calciatore Di Mario, il quale dopo un fallo, "per reazione contro un avversario" lo colpiva con un calcio al sopracciglio, procurandogli una ferita con fuoriuscita di sangue, che impediva allo stesso giocatore di proseguire la gara.

Il Di Mario dopo l'espulsione rivolgeva una espressione offensiva all'Arbitro, stringendogli poi la mano a lungo e con forza, procurandogli un lieve dolore.

Esaminata la dinamica dei fatti, questa Corte giudica intenzionale il gesto compiuto "per reazione" dal calciatore Di Mario nei confronti dell'avversario; gesto violento e particolarmente grave e pericoloso per le conseguenze fisiche causate dal calcio al sopracciglio.

Quanto poi al comportamento posto in essere dopo l'espulsione, va considerato senz'altro offensivo l'epiteto rivolto al Direttore di gara, e andrà parimenti censurato e sanzionato il gesto dello stesso calciatore, che prima di lasciare il terreno di gioco, salutava l'Arbitro stringendogli la mano con estremo vigore e a lungo, con atteggiamento ironico e di sfida.

Escluso tuttavia che a tale gesto, se pur invasivo, possa attribuirsi un intento di violenza o di minaccia, questa Corte, valutato quindi il comportamento del giocatore, ritiene di rivisitare parzialmente la sanzione, anche per riportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per simili fattispecie.

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore DI MARIO Lorenzo al 31/01/2019.

La tassa reclamo va restituita.

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. SETTEBAGNI CALCIO SALARIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE MASSIMI SIMONE PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.146 LND DEL 14/11/2018

(Gara: MONTESPACCATO – SETTEBAGNI CALCIO SALARIO del 10/11/2018 – Campionato Juniores Under 19 Regionale)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.173 del 30/11/2018

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale;

visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

Ritenuto che, ai sensi dell'art.45, punto 3 del Codice di Giustizia Sportiva, non è impugnabile la squalifica per i tecnici fino a un mese;

Per questo motivo, la scrivente Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.45 del C.G.S..

La tassa reclamo va incamerata.

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 6 dicembre 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELL'ALLENATORE STASI DOMENICO (A.S.D. TRIGORIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/12/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.35 SGS DEL 31/10/2018
(Gara: TRIGORIA – PROCALCIO TORBELLAMONACA del 27/10/2018 – Campionato Under 14 Provinciale Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.187 del 7/12/2018

L'allenatore Stasi Domenico (A.S.D. Trigoria), impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure a proprio carico, con il quale veniva squalificato, sino al 31/12/2020, per aver, al termine della gara rivolto espressioni irrispettose all'indirizzo dell'arbitro; successivamente, prima, spintonava quest'ultimo violentemente, facendolo indietreggiare di un metro e poi lo stratonava per la divisa all'altezza del collo, mandandolo ad urtare, con forza, contro la parete dello spogliatoio arbitrale provocandogli forte dolore ad una spalla ed alla schiena; veniva allontanato, a fatica, dopo aver cercato nuovamente di aggredire il direttore di gara.

A sostegno della propria tesi difensiva il suddetto allenatore confermava di essersi rivolto all'arbitro, al termine della gara, in modo irrispettoso, ma negava, totalmente, di essere entrato nello spogliatoio di quest'ultimo e di averlo minacciato o percosso; alla luce di ciò chiedeva l'annullamento della sanzione o in subordine una riduzione della stessa.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, sentito l'arbitro, ritiene che la sanzione possa essere lievemente ridotta.

Dalla lettura del rapporto dell'arbitro e dal suo supplemento che fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (ex art. 35 c.g.s.), nonché dalla stessa audizione dell'arbitro, davanti a questo Organo giudiziario, emerge che, al termine della gara, l'arbitro veniva avvicinato minacciosamente, nello spazio antistante il proprio spogliatoio, dall'allenatore della A.s.d. Trigoria (Sig. Stasi Domenico), il quale, prima, gli rivolgeva espressioni irrispettose, poi, lo spintonava violentemente, facendolo indietreggiare, causandogli momentaneo dolore ed infine, nonostante l'arbitro cercasse riparo all'interno del proprio spogliatoio, lo stratonava all'altezza del collo, spingendolo violentemente contro una parete dello stesso spogliatoio, provocandogli forte dolore ad una spalla ed alla schiena; immediatamente dopo veniva bloccato da una persona non identificata, trascinato fuori dallo spogliatoio arbitrale nonostante, cercasse, più volte di divincolarsi ed allontanato definitivamente.

In definitiva, sia dal referto e suo supplemento che dall'audizione dello stesso arbitro, vi è la certezza che il Sig. Stasi si è reso protagonista di un'azione gravemente violenta, accompagnata da minacce verso il direttore di gara.

Questo Organo di Giustizia Sportiva sottolinea la gravità della condotta posta in essere dal suddetto allenatore nei confronti del giovane arbitro, che merita, pertanto, ampia censura; nondimeno, però, la sanzione impugnata può essere leggermente ridotta per parametrarla ad analoghe sanzioni irrogate per fattispecie analoghe.

In conclusione, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore STASI Domenico al 30/09/2020.

La tassa reclamo va restituita.

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO,
LIVIO ZACCAGNINI

**RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. LICENZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MOSCATELLI PIERLUIGI FINO AL 21/12/2018
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.172
LND DEL 30/11/2018
(Gara: TIVOLI CALCIO 1919 – LICENZA del 28/11/2018 – Coppa Italia Promozione)**

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.187 del 7/12/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe, con cui la società A.S.D. Licenza, ha richiesto la revoca e/o la riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo di Primo Grado al Sig. Moscatelli Pierluigi, deducendo che lo stesso non voleva provocare i tifosi del Tivoli, ma bensì stava esclusivamente esultando con i propri tifosi, posizionati sulle tribune;

Esaminati gli atti ed il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente evidenziato il comportamento non idoneo del calciatore Moscatelli, nei confronti della tifoseria opposta;

Considerando che, gli atti di gara fanno piena prova, così come previsto dall'Art.35 del C.G.S.;

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

Publicato in Roma il 14 dicembre 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli